

Disposizioni per il contenimento dei costi della politica e modifiche alla L.R. 26 febbraio 1995, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni “ Interventi in materia di indennità e previdenza ai consiglieri regionali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol”.

Art. 1

Riduzione della diaria

1. La diaria corrisposta mensilmente ai consiglieri regionali ai sensi dell'art. 2 della L.R. 26 febbraio 1995, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta di un importo pari ad euro 600,00 (seicento/00) con effetto dal 1° gennaio 2012.

Art. 2

Sostituzione dell'art. 2 della L.R. 26 febbraio 1995, n. 2

1. Con effetto dall'inizio della XV legislatura l'art. 2 della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 2

Trattamento economico

1. Al consigliere regionale compete un trattamento economico mensile comprensivo di oneri previdenziali e assistenziali, per un importo mensile lordo pari a euro 12.000,00 (dodicimila/00).

2. Al Presidente del Consiglio regionale, Al Vicepresidente del Consiglio regionale ed ai Segretari questori compete mensilmente una indennità di funzione pari rispettivamente a 500,00 (cinquecento/00) euro, 250,00 (duecentocinquanta/00) euro e 125,00 (centoventicinque/00) euro lordi.

3. L'indennità di funzione spettante ai membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale non è cumulabile con indennità spettanti per contemporanee funzioni svolte negli Uffici di Presidenza dei Consigli e nelle Giunte provinciali.

4. Al fine del recupero dell'inflazione, il trattamento economico previsto dal comma 1 di questo articolo è rideterminato all'inizio di ogni legislatura dall'Ufficio di Presidenza. La rivalutazione non può in ogni caso superare, in percentuale, la rivalutazione media fissata nello stesso periodo nei contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti in vigore nelle due province.

5. Il trattamento economico previsto da questo articolo è soggetto alle ritenute previste dalle disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche. Cessano pertanto di applicarsi le disposizioni particolari previste dall'art. 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.”

Art 3

Soppressione del trattamento indennitario

1. A decorrere dalla XV legislatura è soppresso il trattamento indennitario previsto dall' articolo 4-ter della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni. Conseguentemente cessano di applicarsi le trattenute ivi previste.
2. A decorrere dalla XV legislatura ai consiglieri provinciali, eletti anche in precedenti legislature, i trattamenti previsti dagli articoli 4 e 4-ter della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, se ed in quanto spettanti, verranno liquidati nella misura maturata alla conclusione della XIV legislatura e tenuto conto dei risultati ottenuti dal fondo. Le percentuali previste dall'Allegato A della medesima legge si applicano con riferimento all'anzianità maturata alla fine della XIV legislatura.

Art. 4

Abrogazione di norme incompatibili con questa legge.

1. Dalla data di entrata in vigore dell'art. 2, qualsiasi riferimento alla diaria, previsto dalle disposizioni di legge previgenti in materia di trattamento economico dei Consiglieri regionali, è soppresso.
2. Alla rubrica e al comma 1 dell'art. 4-ter della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 le parole "e nelle successive legislature" sono soppresse.